


Publicato il 30/12/2022



N. 17882/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 07612/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7612 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Crescini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Mazzini, 8;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:***

Ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Amministrazione convenuta in merito alla richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 co. 1, lett. f) l. 91/92 avanzata dal ricorrente in data 06.04.2017, nonché per l'accertamento

dell'obbligo dell'Amministrazione convenuta di provvedere in relazione alla

medesima istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [REDACTED] l 1/3/2022: per l'annullamento del provvedimento adottato il 09.11.2021 (K10/0737189), mai notificato, con il quale il Ministero dell'Interno ha decretato il respingimento della domanda presentata dal ricorrente in data 06.04.2017 per il conferimento della cittadinanza italiana ex art. 9 co.1, lett. f, L. n.91/1992, e comunicato al difensore in data 30.12.2021 mediante deposito telematico della memoria di costituzione del Ministero dell'Interno nel ricorso pendente proposto dal ricorrente avverso l'illegittimo silenzio/inadempimento serbato dall'amministrazione convenuta nell'ambito del procedimento R.G. N. 7612/2021 innanzi alla Sezione 1 Ter del Tar Lazio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo l'interessato, straniero di nazionalità senegalese, ha impugnato, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 06.04.2017.

Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha depositato copia del sopraggiunto decreto datato 09.11.2021, con il quale l'istanza del ricorrente è stata respinta.

Il provvedimento negativo è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato.

Premesso quanto sopra, il Collegio ha disposto la conversione del rito, con

l'assegnazione del ricorso al ruolo ordinario ai sensi dell'art. 32 c.p.a..

Il Ministero ha depositato una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa, insistendo per la reiezione del gravame.

All'udienza pubblica del 20.12.2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della sopravvenienza del provvedimento negativo, mentre il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto, entro i seguenti limiti.

A fondamento del diniego l'Amministrazione ha posto la condanna subita dal figlio maggiore del ricorrente, con questi convivente, per il reato di furto (decreto penale emesso dal Tribunale di Bergamo in data 11.06.2018 reso esecutivo il 20.07.2018), di per sé idonea ad escludere l'esistenza di una piena integrazione del Sig. [REDACTED] sul territorio dello Stato.

A fronte di tali rilievi, il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione, da parte dell'Amministrazione, della personale condizione familiare, reddituale e sociale del richiedente, residente sul territorio nazionale da oltre venti anni unitamente al proprio nucleo familiare, in possesso di regolare contratto di lavoro, oltre che di redditi più che sufficienti ed esente da pregiudizi penali.

Peraltro, il ricorrente ha lamentato la mancanza di una effettiva valutazione dei fatti contestati al figlio, oltre che delle circostanze personali e socio economiche in cui versa l'intero nucleo familiare, ridondante nel vizio di difetto di istruttoria e di motivazione.

Va premesso che in tema di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91, il Collegio aderisce alle considerazioni svolte dalla giurisprudenza consolidata circa l'ampio potere discrezionale di cui gode l'amministrazione nell'attribuzione dello status civitatis (ex plurimis CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019), discrezionalità che non può tuttavia trasmodare in arbitrio e che è pertanto soggetta al controllo giudiziario. Quest'ultimo, avendo ad oggetto un potere discrezionale, non si estende al merito della valutazione compiuta

dall'Amministrazione, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell'istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874).

La delicatezza del vaglio cui è chiamata l'amministrazione in tema di concessione della cittadinanza italiana deriva dalla pienezza dei diritti civili e politici che l'attribuzione di tale status comporta, quale coacervo di situazioni giuridiche attive e passive intimamente connesse con l'appartenenza alla comunità nazionale ed il conseguente rispetto dei suoi valori e delle sue regole.

Sulla base di tali premesse la giurisprudenza consolidata suole ripetere che "l'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell'interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l'Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale" (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019).

L'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo dell'apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso e, sotto quest'ultimo profilo, legittimamente l'indagine deve essere estesa ai componenti del nucleo familiare del richiedente (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 02/11/2007, n.5680).

Laddove detta indagine abbia esito positivo, emergendo fattispecie penalmente rilevanti a carico dei componenti del nucleo familiare convivente, essa non può

comportare un automatico giudizio di mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale, rimanendo in capo all'Amministrazione l'obbligo di verificare in concreto che la concessione della cittadinanza non possa recare danno alla comunità nazionale.

Tale verifica non è stata effettuata nel caso di specie dall'Amministrazione, che si è limitata a negare la concessione dello status sulla scorta della sola emersione del precedente penale a carico del figlio del ricorrente.

Detto precedente penale non è stato valutato nella sua oggettiva consistenza e rilevanza, né nel provvedimento impugnato, né, tantomeno, nelle memorie difensive depositate in giudizio dal Ministero, il quale si è limitato a dedurre la "gravità e del disvalore sociale dei fatti contestati al figlio convivente, indice di una scarsa adesione ai valori del nostro ordinamento giuridico".

In assenza di tale doverosa valutazione, neppure sono stati fatti oggetto di considerazione gli altri, molteplici elementi emergenti dall'istruttoria, che depongono per un'oggettiva integrazione sociale del richiedente, il quale, come emerge dagli atti: non ha mai avuto alcuna contestazione penalmente rilevante, ha da sempre regolarmente lavorato riuscendo a mantenere economicamente con mezzi propri la propria famiglia ed ha adempiuto ai suoi oneri fiscali e contributivi. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti e del complesso bilanciamento cui è chiamata l'amministrazione in sede di esame delle richieste di concessione della cittadinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso sul silenzio

ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti, annullando il provvedimento impugnato.  
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaello Scarpato**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Arzillo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.